

N. 1049



CITTÀ DI COPERTINO
PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO
DAL 04/7/14 AL 19/7/14
IL MESSO COMUNALE
Roberto...

C I T T A' DI COPERTINO
Provincia di Lecce

ORDINANZA n. 73/2014

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 226 del 08.04.14 pubblicato sul B.U.R.P. n. 53 del 17.04.14, con il quale è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia per il periodo 15 giugno-15 settembre 2014;

Vista la D.G.R. Puglia n. 674 del 11.04.2012 con la quale è stato approvato il nuovo Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per gli anni 2012-2014;

Vista la D.G.R. n. 1928 del 02.10.2012 con la quale la Giunta Regionale ha attuato il D.M. n. 30125/2009 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi dello Sviluppo Rurale;

Considerato che molti terreni, fondi rustici, ed altre aree di diversa natura e loro pertinenze versano in condizioni di abbandono o di inadeguata manutenzione e pertanto risultano essere ad elevato rischio di incendio;

Tenuto conto che è opportuno rendere noto a tutti i soggetti interessati, privati e pubblici, quali proprietari e/o gestori e/o conduttori di aree soggette ad elevato rischio di incendio, le regole comportamentali sulla prevenzione da seguire al fine di contenere il pericolo di innesco e propagazione degli incendi evitando il verificarsi di eventuali danni alla pubblica incolumità nonché alle private proprietà;

Visti:

- la nota della Regione Puglia - Servizio Protezione Civile- acquisita al prot. gen. n. 15214 del 05.06.14 con cui si rende nota la pubblicazione sul B.U.R.p. n° 53 del 17.04.14 del D.P.G.R. n. 226 del 08.04.14;
- il Regio Decreto n. 773 del 18.06.1932 T.U.L.L.P.S. e s.m.i.;
- la Legge n° 225 del 24.02.92 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile";
- la Legge Regionale n. 15 del 12.05.1997 "Norme in materia di bruciatura delle stoppie";
- il Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I delle Legge 15.03.1997 n. 59";
- la Legge Regionale n. 18 del 30.11.2000 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi";
- la Legge n. 353 del 21.11.2000 "legge quadro in materia di incendi boschivi";

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati:

1. Ai sensi dell'art. 1 del D.P.G.R. n. 226/2014, nel periodo dal 15.06.2014 al 15.09.2014 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi di tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo del territorio comunale.
Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento;
2. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. n. 226/14 per tutto il periodo di grave pericolosità di incendio in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti è tassativamente vietato:
 - a. accendere fuochi di ogni genere, senza eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate (pic-nic, campeggio, ecc.);
 - b. far brillare mine o usare esplosivi;

- c. usare apparecchi a fiamma e elettrici per tagliare metalli;
- d. usare motori, fornelli o inceneritori che provocano faville o braci;
- e. tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e private incontrollate;
- f. fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- g. esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h. transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- i. transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- j. abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

3. ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R. n. 226/2014 le Società di Gestione delle Ferrovie, Anas, l'Acquedotto Pugliese, la Provincia di Lecce, i Consorzi di Bonifica, entro il 15.06.2014, lungo gli assi viari di propria competenza (ivi compresi i tratturi) con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale, **devono provvedere alla pulizia** delle banchine, cunette e scarpate mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, arbusti, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di assicurare che eventuali incendi non si propaghino nelle aree circostanti o confinanti. Per l'eliminazione della vegetazione erbacea è consentito l'utilizzo anche di diserbanti purché di natura ecocompatibile. Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo dovrà essere tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità degli incendi;

4. ai sensi degli artt. 4e 5 del D.P.G.R. n. 226/2014:

- a. **Attività ad alto rischio esplosivo:** i proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della Legge n. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.) del territorio comunale, entro il 15 giugno 2013, devono comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne;
- b. **Fuochi pirotecnici e fiamme libere:** il Sindaco può autorizzare l'attività pirotecnica nelle aree non vietate dall'art. 2 del citato decreto, di cui al punto 2 della presente ordinanza, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi per tutta la durata dell'attività pirotecnica, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

L'Azienda dovrà certificare, con specifica documentazione, l'utilizzo di materiale pirotecnico con caratteristiche tali da non provocare ricaduta di componenti incombusti (Circolare Min. Interno 11/01/2001 n. 559/C.25055. XV). Prima dell'inizio dell'attività pirotecnica deve essere verificata sul posto l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal Pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, l'attività pirotecnica dovrà essere sospesa o annullata.

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2013 è vietato, su tutto il territorio comunale. L'utilizzo di mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere, perché le stesse non sono controllabili nelle fasi di ricaduta, per cui potrebbero innescare diffusi incendi con un elevato rischio per la pubblica e privata incolumità. E per il patrimonio boschivo.

5. Ai sensi degli artt. 6,7,8,9 e 10 del D.P.G.R. n. 226 /2014:
- a. **Obbligo di realizzazione delle fasce protettive:** i proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola del territorio comunale, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici(15) metri, e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura deve essere, comunque, realizzata entro il 15 luglio 2014;
 - b. **Divieti per la bruciatura delle stoppie:** è fatto divieto, fino al 15 settembre 2014, di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati ricadenti in tutte le aree del territorio comunale che si trovano entro cento (100) metri dal limite delle aree boscate (art. 2 Legge 353/2000), ivi comprese le aree cespugliate, arborate e a pascolo, i centri abitati e residenziali anche a carattere stagionale, nonché nelle aree confinanti con reti di viabilità stradale e ferroviaria. Per tutte le altre aree si fa riferimento ai vincoli previsti dalla normativa vigente;
 - c. **Condizioni per la bruciatura delle stoppie:** i proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo di colture cerealicole del territorio comunale, che intendano avvalersi della pratica dell'accensione delle stoppie, devono fare preventiva richiesta di autorizzazione al Comune quindici(15) giorni prima dell'inizio della bruciatura, allegando alla domanda una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la piena osservanza delle prescrizioni di cui al D.P.G.R. n. 226/2014 nonché un recapito telefonico dell'operatore responsabile della pratica di accensione bruciatura, gli estremi catastali e la località dell'area interessata. Il Comune mediante l'Ufficio di Protezione Civile curerà l'istruttoria, verificandone la compatibilità con le disposizioni di cui al citato Decreto e con le altre norme nello stesso richiamate ed in relazione ai rischi di incendio di interfaccia sulla base anche della pianificazione comunale allo scopo predisposta. Degli esiti di tale istruttoria, il competente Ufficio Comunale, dovrà dare preventiva comunicazione, almeno dieci (10) giorni prima, al Corpo Forestale dello Stato, all'Agenzia Regionale per le Attività Irriguo e Forestali (A.R.I.F.) ed alla Sala operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), con specifica indicazione dei dati trasmessi con la richiesta di autorizzazione. Il Comune vigilerà sul regolare svolgimento delle operazioni di bruciatura. L'accensione e la bruciatura delle stoppie può avvenire esclusivamente in giorni di non eccessivo calore (a partire dalle ore 5,00 con spegnimento entro le ore 9,00) e nelle ore del crepuscolo (dalle ore 19,00 con spegnimento entro le ore 20,00) e a condizione che il fumo non invada abitazioni, luoghi di lavoro, strade pubbliche o di uso pubblico, ferrovie, tale da generare situazioni di pericolo per persone e/o veicoli in transito. La bruciatura delle stoppie, dall'accensione del fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul posto dal proprietario o dal conduttore del fondo, eventualmente coadiuvato da altro personale, che dovrà vigilare in maniera attiva e continuativa sull'andamento della combustione utilizzando appropriate misure di sicurezza e/o mezzi idonei ad evitare l'espansione incontrollata del fuoco;
 - d. **Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo:** i proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo insistenti sul territorio comunale, hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Hanno inoltre l'obbligo di realizzare, entro e non oltre il 31 maggio, fasce protettive di larghezza non inferiore a metri quindici (15) lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
 - e. **Interventi di prevenzione negli oliveti e vigneti:** i proprietari, gli affittuari e i conduttori degli oliveti e dei vigneti devono provvedere all'eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali che possono essere causa di innesco e/o propagazione di incendi entro il 31 maggio. Gli organi di Polizia Giudiziaria e gli Enti competenti in materia di ambiente devono segnalare situazioni di non conformità previste dagli standard per il mantenimento delle buone condizioni vegetative come previsto dalla D.G.R. n. 1928 del 02/10/2012 con la quale la Giunta Regionale ha attuato il D.M. n. 30125/2009 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo rurale" all'Organismo Pagatore AGEA, al Servizio Agricoltura - Autorità di gestione del PSR della Regione Puglia e

per conoscenza al proprietario/conduuttore del fondo agricolo. Le segnalazioni di non conformità dovranno essere corredate da un verbale di controllo come previsto dal citato Decreto Ministeriale (art. 10 del D.P.G.R. n. 226/2014).

6. Ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. n. 226/2014: **é fatto obbligo** ai proprietari, conduttori, Enti Pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 15 giugno 2014, di eseguire l'apertura, il ripristino, il diserbo e la pulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, ferrovie e terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque (5) metri, libera da arbusti e specie erbacee effettuando la spalcatura e/o potatura non oltre il terzo inferiore all'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco;
7. Ai sensi dell'art. 12 del D.P.G.R. n. 226/2014: i proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o rurali del territorio comunale esposte al contatto con possibili fonti di fuoco, **sono tenuti** entro il 31 maggio a realizzare una fascia di protezione della larghezza di almeno metri quindici (15), sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo tutto il perimetro del proprio insediamento.
I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive **devono adottare** idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere anche ai margini dei sopra citati insediamenti. Dovranno inoltre disporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi ed accessibili.

Vigilanza

Il Comando del Corpo Forestale dello Stato, il Comando dei Vigili del Fuoco, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti Territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla osservanza delle norme della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle altre aree a rischio perseguendo i trasgressori nei modi previsti dalla legge.

Sanzioni

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del D.P.G.R. n. 226/2014 (punto 2) saranno punite a norma dell'art. 10 commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21.11.2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14.

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dagli artt. 6,7 e 8 del D.P.G.R. n. 226/2014 (punto 5) saranno punite a norma dell'art. 11 lett. C) della Legge Regionale n. 15 del 12.05.1997.

Alle trasgressioni dei divieti e prescrizioni previsti dall'art. 10 del D.P.G.R. n. 226/2014 (punto 5-lett. e) si applicano le riduzioni/esclusioni applicate dall'Organismo pagatore AGEA ai sensi del D.M. 30125/2009 s.m.i.

Ogni altra inosservanza al D.P.G.R. n. 226/2014, nonché alla presente Ordinanza, sarà punita, salva ed impregiudicata l'azione penale ove dovuta per legge, a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000, dell'art. 11 della Legge Regionale n. 15 del 15.05.1997 e dell'art. 49 della Legge Regionale n. 27 del 13.08.1998.

INVITA

Tutti i cittadini, Enti, Società, Consorzi pubblici e privati interessati alla presente ordinanza di collaborare con l'Amministrazione Comunale rispettando le prescrizioni nella stessa contenute al fine di attuare quanto stabilito dal D.P.G.R. n. 226/2014.

I cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici:

- **Comando Corpo Forestale - 1515;**
- **Vigili del Fuoco - 115;**
- **Comando Polizia Locale - 0832 947014;**
- **Associazione di Protezione Civile Centro Radio Soccorso - 328 7292401/388 8239697**

RENDE NOTO

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla pubblicazione e/o notificazione, al T.A.R. Puglia.

In alternativa, nel termine di gg. 120 dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica.

A norma dell'art. 4 della Legge n. 241/90 il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Serenella Maria Giangrande, Comandante del Corpo di Polizia Locale.

DISPONE

Di notificare la presente Ordinanza:

- alla Prefettura U.T.G. di Lecce - Area Protezione Civile - Via XXV Luglio n. 1 - Lecce;
- alla Regione Puglia - Servizio Protezione Civile - Viale Enzo Ferrari - Bari-Palese;
- alla Provincia di Lecce - Via Umberto I° n° 16 Lecce;
- al Comando Tenenza Carabinieri di Copertino;
- al Comando Compagnia di Finanza di Lecce, Piazza Nazario Sauro - Lecce;
- al Corpo Forestale dello Stato - Viale della Libertà n° 70 Lecce;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Viale Grassi n° 86 Lecce;
- al Comando Polizia Provinciale di Lecce Via Umberto I° n° 16 Lecce ;
- alla Direzione Area Pianificazione del Territorio ed OO.PP. - sede;
- Al Comando Polizia Locale - sede;
- Alle Ferrovie del Sud Est - Via Oronzo Quarta n° 38 Lecce;
- All'Acquedotto Pugliese S.P.A. - Via Monteroni - Lecce;
- Al Consorzio di Bonifica Arneo, Via XX Settembre , 69 - Nardò(Le)
- Associazione di Volontariato di Protezione Civile "Centro Radio Soccorso CB, Via Tenente Colaci - Copertino (Le).
- All'Associazione di Volontariato "Protezione Civile - San Giuseppe da Copertino - Onlus" Via A. Pacinotti n° 1 - Copertino (Le);
- All'Associazione di Volontariato "Co.N.G.E.A.V." via A. Diaz, 8 Copertino (Le);

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio, per 15 giorni, e sul sito internet del Comune.

Dalla Residenza Municipale 04-07-2014



IL COMANDANTE IL CORPO DI P.L.
DOTT.SSA SERENELLA GIANGRANDE